DISCIPLINA RELATIVA AD ALCUNI PRODOTTI OGGETTO DELLA POLITICA AGRICOLA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

Art. 6

All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 3 del presente decreto, valutato in L. 6.600.000.000 fino al 31 dicembre 1967, si fara' fronte mediante una corrispondente quota delle maggiori entrate derivanti dall'aumento del prelievo in dipendenza dell'aumento dei prezzi di soglia dei cereali da foraggio a partire dal 1 luglio 1967 per effetto delle vigenti norme comunitarie. I rimborsi a carico del Fondo agricolo europeo orientamento e garanzia della Comunita' Economica Europea per gli interventi di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 saranno fatti affluire al bilancio dell'entrata dello Stato. Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione delle tasse di cui agli articoli 2 e 3, affluiranno ad appositi capitoli da istituirsi nello stato di previsione delle entrate. Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 14 ottobre 1967, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina relativa ad alcuni prodotti oggetto della politica agricola della Comunita' Economica Europea
Estremi	Decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-relativa-ad-alcuni-prodotti-oggetto-della-politica/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it